

Gli inglesi colonizzano la Virginia

Concessioni di Giacomo I Stuart alle Compagnie inglesi per la Virginia di

Giacomo I

Tratto da: La storia moderna attraverso i documenti, a cura di Adriano Prospero, Bologna, Zanichelli, 1974, pp. 42-43.

Noi Giacomo, per grazia di Dio re d'Inghilterra, di Scozia, di Francia e d'Irlanda, Difensore della Fede, ecc.

Premesso che i nostri devoti sudditi, Sir Thomas Gates e Sir George Somers, Cavalieri, Richard Hackluit, Prebendario di Westminster ed Edward-Maria Wingfield, Thomas Hanham e Raleigh Gilbert, Scudieri, William Parker e George Popham, Gentiluomini, e vari altri nostri devoti sudditi, ci hanno rivolto un'umile petizione a che sia concessa loro licenza di stabilire residenza, fondare piantagioni e trasferire colonie della nostra popolazione in quella parte d'America comunemente chiamata *Virginia* ed in altre parti e territori d'America che ci appartengono ovvero che non appartengono attualmente a nessun altro Principe o Popolo cristiano, situati, giacenti o disposti lungo le coste marittime tra il trentaquattresimo grado di latitudine Nord dalla linea equinoziale ed il quarantacinquesimo grado della stessa latitudine, e nell'entroterra tra i medesimi trentaquattresimo e quarantacinquesimo grado, nonché le isole ad esse adiacenti o situate entro cento miglia dalla costa;

E che a tal fine ed allo scopo di realizzare più rapidamente la fondazione di tali piantagioni e la colonizzazione, essi desiderano dividersi in due distinte Colonie e Compagnie; l'una composta da certi cavalieri, gentiluomini, mercanti e da altri azionisti della nostra Città di Londra e di altrove i quali si uniscano a loro ora o successivamente nell'intento di fissare la loro residenza e di costituire una piantagione in un luogo adatto e conveniente tra il trentaquattresimo ed il quarantunesimo grado della detta latitudine, lungo le coste della Virginia e le coste della suddetta America; e l'altra composta da Cavalieri, gentiluomini, mercanti ed altri azionisti delle nostre Città di Bristol e di Exeter e del nostro municipio di Plymouth e di altri luoghi, i quali si uniscano a quella Colonia nell'intento di fissare la loro residenza e di costituire la loro

piantagione in un luogo adatto e conveniente tra il trentottesimo ed il quarantacinquesimo grado della medesima latitudine, lungo le dette coste di Virginia e d'America secondo l'orientamento di quella costa:

Noi, altamente elogiando e graziosamente accogliendo il loro desiderio di svolgere sì nobile opera, la quale, con l'aiuto della Provvidenza di Dio Onnipotente, potrà riaffermare la gloria della Divina Maestà col diffondere la Religione Cristiana tra le genti che tuttora vivono nelle tenebre e nella miserabile ignoranza del vero Dio e del Suo culto, e potrà, col tempo, condurre i Selvaggi e gli Infedeli colà viventi, ad umana civiltà e ad una forma di governo pacifica e stabile, — con queste nostre Lettere Patenti, graziosamente aderiamo e consentiamo ai loro umili e benintenzionati desideri;

E pertanto a nome nostro e dei nostri eredi e successori concediamo e consentiamo che i detti Sir Thomas Gates, Sir George Somers, Richard Hackluit ed Edward-Maria Wingfield, azionisti della e per la nostra Città di Londra, nonché tutti coloro i quali ora o in seguito si uniranno a loro, siano chiamati la *prima Colonia*; e potranno e dovranno costituire la detta piantagione e fissare la loro residenza in qualunque luogo sulla costa di Virginia o America che ritengano adatto e conveniente, tra il trentaquattresimo ed il quarantunesimo grado di latitudine; e che spetteranno loro tutte le terre, i boschi, i terreni, i fondi, le rade, i porti, i fiumi, le miniere, i minerali, gli stagni, le acque, le zone di pesca, i prodotti ed i beni ereditari di qualunque natura situati entro un raggio di cinquanta miglia in misura statutaria inglese dalla prima sede della piantagione e residenza lungo la detta costa di Virginia e d'America verso Sud e Sud-Ovest secondo l'orientamento della costa, con tutte le isole che si trovano entro cento miglia dalla detta costa; come pure tutte le terre, i terreni, i fondi, le rade, i porti, i fiumi, le miniere, i minerali, gli stagni, le acque, le zone di pesca, i prodotti ed i beni ereditari di qualunque genere, per un uguale raggio di cinquanta miglia statutarie inglesi dalla detta prima sede della piantagione e residenza lungo le dette coste di Virginia e d'America verso Est e Nord-Est o verso Nord, secondo l'orientamento della costa, insieme con tutte le isole che si trovano entro a cento miglia dalla detta costa; come pure tutte le terre, i boschi, i terreni, i fondi, le rade, i porti, i fiumi, le miniere, i minerali, gli stagni, le acque, le zone di pesca, i prodotti, i beni ereditari di qualunque genere per un uguale raggio di cinquanta miglia statutarie inglesi dalla detta prima sede della piantagione e residenza lungo le dette coste di Virginia e d'America verso Est e Nord-Est o verso Nord, secondo l'orientamento della costa, insieme con tutte le isole che si trovano entro a cento miglia dalla detta costa; come pure tutte le terre, i boschi, i terreni, i fondi, le rade, i porti, i fiumi, le miniere, i minerali, gli stagni, le acque, le zone di pesca, i prodotti, i beni ereditari di qualunque genere situati nell'entroterra entro una distanza di cento miglia inglesi dalla fascia costiera delimitata nel modo anzidetto; ed essi potranno abitarvi e rimanervi nonché costruire edifici e fortificazioni per loro salvaguardia e difesa, a loro discrezione ed a discrezione del Consiglio di quella Colonia; e che a nessun altro dei nostri Sudditi sarà consentito di risiedere o costituire piantagioni dietro di loro o alle loro spalle verso l'entroterra, senza espressa licenza o consenso del Consiglio di quella Colonia da ottenersi in precedenza e per iscritto.

E parimenti, a nome nostro e dei nostri eredi e successori, concediamo e consentiamo che i detti Thomas Hanham e Raleigh Gilbert, William Parker e George Popham e tutti gli altri del municipio di Plymouth nella Contea di Devon o altrove i quali ora o successivamente si uniscano a loro, siano chiamati la *seconda Colonia*-, e che dovranno e potranno stabilire la loro piantagione e la sede della loro prima residenza in qualsiasi luogo sulla detta costa di Virginia e d'America, che riterranno adatto e conveniente, tra il trentottesimo ed il quarantacinquesimo

grado di detta latitudine; e che spetteranno loro tutte le terre, i terreni, i fondi, le rade, i porti, i fiumi, le miniere, i minerali, i boschi, gli stagni, le acque, le zone di pesca, i prodotti ed i beni ereditari di qualunque genere, situati entro un raggio di cinquanta miglia inglesi dalla prima sede della loro piantagione lungo le dette coste di Virginia e d'America verso Ovest e Sud-Ovest o verso Sud, secondo l'orientamento della costa, e tutte le isole situate entro cento miglia in linea retta dalla detta costa; come pure tutte le terre, i terreni, i fondi, le rade, i porti, i fiumi, le miniere, i minerali, i boschi, gli stagni, le acque, le zone di pesca, i prodotti e i beni ereditari di qualunque genere, dalla detta sede della prima piantagione e residenza per un'analogia distanza di cinquanta miglia lungo la detta costa di Virginia e d'America verso Est e Nord-Est o verso Nord secondo l'orientamento della costa con tutte le isole situate entro cento miglia in linea retta dalla costa; come pure tutte le terre, i terreni, i fondi, le rade, i porti, i fiumi, i boschi, le miniere, i minerali, gli stagni, le acque, le zone di pesca, i prodotti, ed i beni ereditari di qualunque genere compresi tra il tratto di costa summenzionato ed uno spazio di cento miglia inglesi in linea retta verso l'entroterra; e potranno abitarvi e rimanervi nonché costruire edifici e fortificazioni per loro protezione a loro discrezione ed a discrezione del Consiglio di quella Colonia; ed a nessuno dei nostri Sudditi sarà consentito di stabilirsi o di costituire una piantagione dietro di loro o alle loro spalle, verso l'entroterra, senza espressa licenza del Consiglio di quella Colonia, da ottenersi in precedenza e per iscritto.

Sempreché, ed è questo il nostro volere e piacere, la sede della piantagione e della residenza di quella delle due dette colonie che vi si stabilirà per seconda non venga fissata entro cento miglia inglesi da quella che, come detto dianzi, vi si è stabilita per prima. E ordiniamo, stabiliamo e concediamo altresì a nome nostro e dei nostri eredi e successori che ciascuna delle suddette colonie debba avere un Consiglio che governi e regoli tutte le questioni e .gli affari che sorgano, si sviluppino o si verifichino nelle suddette singole colonie o nei loro confronti, in conformità con quelle leggi, ordinanze e direttive che verranno emanate in materia e porteranno la nostra firma autografa ed il sigillo privato del nostro regno d'Inghilterra; ognuno di questi consigli sarà composto da tredici persone nominate, insediate e rimosse periodicamente secondo quanto sarà prescritto e contenuto nelle dette istruzioni; ed ognuno di essi avrà un proprio sigillo per le questioni riguardanti i rispettivi Consigli e da essi trattate.